

legat.

STATUTO
del CONSORZIO di BONIFICA
del BACINO dello SCRIVIA

DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

N° 19 in data 5 gennaio 1977

Sede nel Palazzo Municipale
del Comune di Novi Ligure

REGIONE PIEMONTE

DECRETO N° 19

Il Presidente della Giunta Regionale

Viste le deliberazioni:

- n. 67 del 28 - 5 - 1975 del Consiglio Comunale di Arquata Scrivia ;
- n. 24 del 12 - 9 - 1975 del Consiglio Comunale di Carbonara Scrivia ;
- n. 101 del 10 - 10 - 1975 del Consiglio Comunale di Cassano Spinola ;
- n. 148 del 7 - 11 - 1975 del Consiglio Comunale di Castelnuovo Scrivia ;
- n. 314 del 26 - 4 - 1975 del Consiglio Comunale di Novi Ligure ;
- n. 70 del 15 - 7 - 1976 del Consiglio Comunale di Pozzolo Formigaro ;
- n. 127 del 24 - 11 - 1975 del Consiglio Comunale di Serravalle Scrivia ;
- n. 6 del 24 - 4 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Spineto Scrivia ;
- n. 97 del 11 - 9 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Stazzano ;
- n. 77 del 24 - 3 - 1975 del Consiglio Comunale di Tortona ;
- n. 57 del 31 - 7 - 1975 del Consiglio Comunale di Vignole Borbera ;
- n. 89 del 31 - 10 - 1975 del Consiglio Comunale di Viguzzolo ;
- n. 680 del 27 - 12 - 1975 del Consiglio Comunale di Villalvernia ;
- n. 52 del 5 - 4 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Borghetto Borbera ;
- n. 23 del 20 - 4 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Alzano Scrivia ;
- n. 18 del 22 - 4 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Molino de' Torti ;
- n. 12 del 30 - 3 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Guazzora ;
- n. 19 del 31 - 3 - 1976 della Giunta Municipale, ratificata con deliberazione consiliare del Comune di Isola S. Antonio ;
- n. 36 del 31 - 8 - 1975 del Consiglio Comunale, rettificata con deliberazione n. 160 del 3 - 12 - 1976 della Giunta Municipale di Pontecurone,

divenute esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato stabilito di costituire un Consorzio al fine di provvedere alla costruzione di collettori e di impianti di depurazione delle acque reflue ed è stato approvato il relativo statuto, composto di trenta articoli, fissando in Novi Ligure la sede del Consorzio stesso ;

Visto il parere formulato dalla Giunta Regionale nell'adunanza del 9 novembre 1976 con deliberazione n. 64-5368, esecutiva ai sensi di legge ;

Visti gli artt. 156 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3-3-1934 n. 383 ;

Visti gli artt. 2 e 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 ;

DECRETA

È approvata la costituzione del Consorzio tra i Comuni di Arquata Scrivia, Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Borghetto Borbera, Alzano Scrivia, Molino de' Torti, Guazzora, Isola S. Antonio e Pontecurone per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione delle acque reflue, con sede in Novi Ligure.

È altresì approvato lo Statuto del Consorzio medesimo, composto di trenta articoli, allegato al presente decreto.

I Consigli dei Comuni facenti parte del Consorzio provvederanno, nel più breve tempo possibile, alla adozione dei conseguenti adempimenti di rispettiva competenza.

Torino, li 5 Gennaio 1977

ALDO VIGLIONE

STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO DELLO SCRIVIA

(PROVINCIA DI ALESSANDRIA)

TITOLO I - GENERALITÀ

ART. I - **Denominazione**

È costituito il CONSORZIO di bonifica del Bacino dello SCRIVIA in Provincia di Alessandria.

ART. II - **Scopi**

Il Consorzio promuove i provvedimenti necessari per assicurare alle acque pubbliche fluenti nel Bacino del Torrente Scrivia il necessario grado di purezza ed in particolare appresta, mantiene ed esercisce gli impianti di trattamento e relative opere accessorie al fine di conseguire un grado di depurazione delle acque usate, adeguato alle condizioni di smaltimento e di recezione e promuovere allo scopo ove occorra, appropriata azione di coordinamento con le Province di monte e valle.

Il Consorzio agisce nel pubblico interesse, escluso ogni intento di lucro.

ART. III - **Comprensorio**

Il Consorzio esercita la sua competenza nel bacino risultante della corografia agli atti del Comune Capo-Consorzio di Novi Ligure e concernente il bacino del Torrente Scrivia.

La sua competenza estende a quei minori rivi le acque dei quali interessano, come causa di inquinamento, il Torrente sopraindicato.

ART. IV - **Sede**

Il Consorzio ha sede in Novi Ligure presso l'Amministrazione Comunale.

ART. V - **Durata**

Il Consorzio ha la durata di venti anni prorogabili di uguale periodo.

ART. VI - **Consoziati**

Del Consorzio fanno parte i seguenti Comuni il territorio dei quali appartiene, anche parzialmente ad alcuni, dei bacini idrografici indicati all'art. 3: ARQUATA SCRIVIA - CARBONARA SCRIVIA - CASSANO SPINOLA - CASTELNUOVO SCRIVIA - NOVI LIGURE - POZZOLO FORMIGARO - SERRAVALLE SCRIVIA - SPINETO SCRIVIA - STAZZANO - TORTONA - VIGNOLE BORBERA - ALZANO SCRIVIA - MOLINO DEI TORTI - VIGUZZOLO - VILLALVERNIA - BORGHETTO BORBERA - GUAZZORA - ISOLA S. ANTONIO - PONTECURONE.

ART. VII - Consortilizzazione

In relazione alle norme del T.U.L.C.P. 3Marzo 1934 n. 383 la partecipazione al Consorzio dei Comuni del Comprensorio ad eccezione del Comune capoluogo ha carattere facoltativo.

La partecipazione è resa obbligatoria dal Prefetto anche in momenti successivi all'approvazione del presente Statuto, qualora il Consorzio si accinga ad eseguire opere di sua competenza le quali, interessano i Comuni del comprensorio non ancora consorziati.

Possono essere ammessi al Consorzio altri Comuni od Enti Pubblici che lo richiedono, purchè accettino il presente Statuto ed intervenga sulla domanda favorevole deliberazione dalla Assemblea Consorziale, che dovrà altresì stabilire le particolari condizioni a cui l'ammissione dovrà essere subordinata. L'ammissione è subordinata altresì all'osservanza delle vigenti norme che regolano la costituzione e composizione dei Consorzi tra « Comuni e Provincie ».

TITOLO II - ORGANI

ART. VIII - Elenco degli organi

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

I componenti degli Organi indicati durano in carica quanto il mandato dei rispettivi Consigli Comunali e sono rieleggibili. Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si verifichi la vacanza; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono chiamati a sostituire e sono eletti su indicazione del Gruppo Consiliare cui competeva la designazione del membro da surrogare.

ART. IX - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita:

- a) da tre rappresentanti di ciascuno dei Comuni di Tortona e Novi Ligure, di cui uno proposto dalle minoranze;
- b) da un rappresentante di ciascuno dei restanti Comuni consorziati;
- c) i rappresentanti devono essere nominati dai rispettivi Consigli Comunali, salvo sostituzione ad opera dei Consigli stessi.

ART. X - Sostituzioni nell'Assemblea

Le sostituzioni dei rappresentanti nell'Assemblea debbono essere notificate al Presidente del Consorzio.

ART. XI - Riunioni di sezione

Qualora l'Assemblea stabilisca nei programmi consortili la costituzione degli impianti di una sezione devono essere sentiti i Comuni a questa appartenenti

e le aziende industriali che operano nel comprensorio per esaminare previamente i provvedimenti e gli oneri di rispettiva pertinenza.

Alle riunioni di sezione i Comuni sono rappresentati dal rappresentante nominato ai sensi dell'art. 9.

Le riunioni di sezione hanno compiti preparatori e consultivi. Esse sono presiedute dal Presidente del Consorzio che dispone per la convocazione di sua iniziativa o a richiesta scritta di almeno un quinto dei Comuni della sezione.

Alle riunioni di sezione possono pure presenziare i rappresentanti della Regione e della Provincia.

ART. XII - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea detta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio e ad essa compete il potere deliberativo per quanto possa impegnare il Consorzio medesimo in linea finanziaria, patrimoniale e tecnica.

Rientrano in particolare nelle attribuzioni dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente o del Vice Presidente del Consorzio;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) l'elezione del Collegio dei revisori del conto;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- x c) la determinazione dei conferimenti dovuta dai consorziati per le spese indicate agli art. 25, 26, 27;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi, tecnici;
- g) l'approvazione dei progetti di massima delle nuove opere;
- h) l'assunzione dei provvedimenti finanziari occorrenti per la costruzione degli impianti;
- i) la promozione delle modificazioni del presente Statuto, dei provvedimenti che abbiano per effetto di variare la base costitutiva ed il perimetro del Consorzio, nonché l'azione da intraprendere con le Province confinanti con il comprensorio consortile ai fini del coordinamento della bonifica delle acque usate;
- l) la determinazione delle indennità e del rimborso-spese ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- m) tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio Direttivo promuova il suo voto.

ART. XIII - Convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo e su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi ai componenti dell'Assemblea cinque giorni avanti la data dell'adunanza.

L'ordine del giorno deve essere recapitato unitamente alla lettera di convocazione.

ART. XIV - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione — che potrà essere fissata a distanza di un'ora dalla prima — l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli interventi purchè non inferiore a tre.

Le deliberazioni sono validamente prese con voto favorevole dalla maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui debbono essere preventivamente assentite dagli Enti che garantiscono l'operazione finanziaria.

ART. XV - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri.

ART. XVI - Nomine Consiglio Direttivo

Il presidente ed i Consiglieri sono eletti tra i rappresentanti nominati dai Comuni, dell'Assemblea.

ART. XVII - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto possa occorrere per la normale amministrazione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi fini ed in particolare:

- a) predispose il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario;
- b) provvede alla formazione delle proposte per la copertura ed il riparto delle spese indicate agli articoli 25, 26 e 27;
- c) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) promuove dalle autorità competenti i provvedimenti che si rendono necessari nell'esclusivo interesse del Consorzio;
- e) assume il personale in servizio sia esclusivo che promiscuo e ne fissa le condizioni economiche e normative;
- f) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- g) esamina ed approva i progetti esecutivi delle opere di interesse consortile e ne determina le modalità di funzionamento sulla base dei provvedimenti adottati dall'Assemblea;
- h) adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni e convenienti per il coordinamento interprovinciale dell'azione di bonifica nel senso previsto dall'art. 12 (lett. i) del presente Statuto;
- i) nomina le Commissioni tecniche, finanziarie e legali di cui intende avvalersi e ne determina il compenso;
- l) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente Statuto;
- m) prende sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e le sottopone all'Assemblea per la ratifica.

ART. XVIII - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si raduna su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi membri.

Le sue adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di votazione palese pari, prevale il voto del Presidente.

ART. XIX - Presidente

Il presidente, legale rappresentante del Consorzio:

- a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne firma i processi verbali, in unione al Segretario;
- b) rappresenta il Consorzio, di fronte a terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa le autorizzazioni a norma di Statuto;
- c) sovrintende al buon andamento del Consorzio;
- d) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione in unione al Segretario ed al Ragioniere;
- e) presiede le gare d'appalto;
- f) stipula i contratti e le convenzioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- g) firma la corrispondenza e tutti gli altri atti consortili;
- h) attende a quegli altri adempimenti che gli sono demandati per legge o per Statuto.

ART. XX - Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. XXI - Revisori dei Conti

Il Conto Consuntivo di ciascun esercizio è sottoposto all'esame di **tre revisori**. I revisori, sono dell'Assemblea nominati annualmente tra i rappresentanti nell'Assemblea dei Comuni.

ART. XXII - Uffici - Personale

Il Consorzio ha propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale del personale degli Enti consorziati.

Il Consorzio può altresì assumere direttamente impiegati e salariati sia con contratto a termine, sia in via provvisoria, sia in pianta stabile.

Il servizio di cassa e di tesoreria è esplicato dal Tesoriere del Comune di Novi Ligure, sede del Consorzio.

TITOLO III - CONTRIBUTI ED OPERE

ART. XXIII - Successione degli impianti

Il Consorzio provvede alla realizzazione degli impianti sezione per sezione,

osservati i criteri di gradualità e le precedenze che saranno fissati dall'Assemblea.

ART. XXIV - Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede alla realizzazione degli impianti di depurazione con i seguenti mezzi:

- a) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni o di terzi, sia previsti dalla legge o dal presente Statuto, sia di carattere facoltativo;
- b) mutui da contrarsi sia alle particolari condizioni previste dalle leggi speciali in materia di opere igieniche, sia alle condizioni ordinarie;
- c) eventuali proventi derivanti dall'esercizio degli impianti.

ART. XXV - Riparto spese di costruzione

Dedotto il contributo dello Stato, della Regione e della Provincia ed i contributi facoltativi dell'art. 24, la rimanente spesa per la costruzione degli impianti viene ripartita tra i Consorziati in rapporto al numero degli abitanti alla data dell'ultimo censimento.

ART. XXVI - Finanziamenti provvisori della costruzione

Prima e durante l'esecuzione delle opere, il riparto dei contributi ai fini del finanziamento, è effettuato a mezzo di piani di classificazione provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presunti, osservati i criteri fissati dall'art. 25 e con riserva di conguaglio in sede consuntiva.

ART. XXVII - Spese di gestione e di carattere generale

Le spese di carattere generale, di gestione e di esercizio degli impianti vengono ripartite secondo le modalità di cui all'art. 25.

Il riparto comprende la quota di manutenzione impianti.

Al riparto provvede, in sede di formazione di bilancio preventivo, l'Assemblea consortile su conformi proposte del Consiglio Direttivo, salvo conguaglio in sede consuntiva.

Nella fase istruttoria, il Consiglio può avvalersi dell'opera di esperti se del caso riuniti in commissione.

Per il riparto di queste spese si richiamano le modalità di cui all'art. 25.

ART. XXVIII - Obblighi particolari dei Comuni

I Comuni consorziati si assumono in particolare i seguenti obblighi:

- 1) di iscrivere nei rispettivi bilanci i fondi di spesa occorrenti alla copertura dei concorsi finanziari loro assegnati a norma degli artt. 25 e 26;
- 2) di provvedere al pagamento dei concorsi anzidetti nei termini che saranno loro comunicati;
- 3) di prestare, pro quota, le garanzie che venissero richieste per l'accensione di mutui;
- 4) di versare, alle scadenze, stabilite, i canoni previsti dall'art. 27.

ART. XXIX - Rinvio alla legge comunale e provinciale

Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si applicano al Consorzio le norme stabilite dal T.U. della legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni.

Per casi e materie non prevedute dalle norme anzidette, si applicano, se compatibili, le disposizioni di legge sulla bonifica integrale approvate con R. D. 13 febbraio 1933 n. 215.

ART. XXX - Trasferimento del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà trasferito ai Comuni consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti versati per la costruzione degli impianti.

